

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 26-737

Fondazione Live Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale dello Spettacolo. Designazione di competenza regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

La Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, organismo per la promozione e la diffusione di iniziative teatrali in Piemonte, è stata formalmente costituita il 19 febbraio 2003 su iniziativa dell'Associazione Teatro Stabile di Torino, di cui la Regione Piemonte è socio fondatore ed è stata iscritta in data 22 settembre 2003 al n. 397 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 61-10044 del 21.07.2003, approvandone contestualmente il relativo Statuto;

la Regione trova rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione, è "composto da tre membri nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale" individuando fra di essi il Presidente, e del Collegio dei Revisori, di cui nomina, con le stesse modalità, due componenti effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

con D.G.R. n. 8-4880 del 7 novembre 2012 la Giunta Regionale, in ragione dello sviluppo e dell'ampliamento del ruolo e delle funzioni della Fondazione, nata essenzialmente come soggetto volto alla diffusione delle attività teatrali, a tutto il comparto dello spettacolo dal vivo, ha approvato le modifiche allo Statuto della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte variando la denominazione dell'Ente da "Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte" a "Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo";

l'art. 8 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto della Fondazione stabilisce al comma 4 che "gli amministratori scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina";

il comma 8 dello stesso articolo stabilisce inoltre che "qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio, e nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Collegio dei Revisori, informano prontamente la Regione Piemonte, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere sostituito decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati";

in data 8 ottobre 2014 il Presidente della Fondazione Live Piemonte dal Vivo ha comunicato a codesta Direzione (nota ns prot. n. 16423 dell'8.10.2014) che il Consigliere Angelo Pastore aveva presentato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

si rende pertanto ora necessario procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in sostituzione del Signor Angelo Pastore, così come previsto dal sopra riportato art. 8 comma 8 dello Statuto.

Tenuto conto che

in applicazione delle legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati”*, l’Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2014 il Comunicato del Presidente della Regione Piemonte relativo al bando per la raccolta delle candidature;

entro il termine del 21 novembre 2014, data di scadenza individuata dal Comunicato sopra citato, sono pervenute alla Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche, corredate della documentazione prevista dall’art. 11 della L.R. 39/1995, conservata presso gli uffici del competente Settore, le candidature dei signori:

- Luigi Giachino
- Marco Grilli
- Giuseppe Nova
- Marco San Pietro
- Giacomo Vecchio;

le candidature sono state esaminate e valutate sulla base:

- di quanto previsto dall’art. 8 comma 5 dello Statuto della Fondazione che prevede che *“Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza nel settore dell’organizzazione e della gestione di attività culturali”*;
- dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28 febbraio 2000 *“Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della l.r. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine”*, i quali consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi;

le istanze presentate dalle persone sopra individuate, sono state esaminate anche alla luce di quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”*;
- art. 10 comma 2, legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i., *“Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”*, modificato con legge regionale n. 13 del 3 luglio 2013;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;

sulla base di tali considerazioni, visti i curricula dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative degli stessi, si ritiene che la candidatura presentata dal dott. Marco San Pietro soddisfi i criteri richiesti, tenuto conto del curriculum coerente con l'oggetto e le finalità della Fondazione e in considerazione delle solide e qualificate competenze manageriali, gestionali e di coordinamento delle risorse umane, di start up nel campo dei servizi e delle attività culturali e della gestione di grandi eventi.

per le ragioni sopra espresse si ritiene di individuare il dott. Marco San Pietro quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di designare, per le motivazioni e secondo i criteri illustrati in premessa e ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto della Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo, il dott. Marco San Pietro quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il consigliere nominato resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'applicazione di quanto sopra stabilito non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di presentazione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)